



Tariffario dell'Organismo di Mediazione dell'Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Brescia in base alle indicazioni del D.M. 150/2023

Premesse

In base all'art. 28 del Decreto del Ministero della Giustizia n. 150 del 2023, per le procedure di mediazione iniziate con **domanda depositata a partire dal 15 novembre 2023** ogni parte deve corrispondere un importo a titolo di indennità comprendente le spese di avvio e le spese di mediazione per lo svolgimento del primo incontro di mediazione che è previsto di durata massima di due ore, oltre alle spese vive.

Tali importi sono dovuti da tutte le Parti della mediazione, rispettivamente, alla presentazione della domanda di mediazione (per la/e Parte/i istante/i) e al momento dell'adesione (per la/e Parte/i convocata/e). Le spese di avvio sono dovute da **ciascuna Parte Istante** e da **ciascuna Parte Convocata**; le spese di mediazione sono corrisposte per centri di interesse.

Definizione ed individuazione delle parti

Per maggior precisione, di evidenza che ai fini della corresponsione dell'indennità, più soggetti si considerano come unica parte quando rappresentano un Centro unico di interessi. Ai fini di tale definizione, non rileva l'identità o l'analogia della posizione assunta dalle parti all'interno della procedura di mediazione o la contitolarità di un mero interesse, dovendo farsi riferimento non alla nozione procedimentale ma sostanziale. È pertanto necessaria la contitolarità di un diritto unitario sul piano sostanziale da parte dei soggetti che intendano costituirsi quale Centro unico di



interessi. La sussistenza di un centro unico di interessi deve essere dichiarata nella domanda di mediazione e/o nella risposta della parte convenuta. In difetto di esplicite indicazioni delle parti alla Segreteria nel primo atto, la mediazione si intenderà ad ogni effetto pluriparti.

In ogni caso non costituiscono Centro Unico di interessi:

- a. i singoli eredi nel caso di divisione ereditaria;
- b. i singoli comunisti nello scioglimento della comunione;
- c. i creditori o i debitori solidali o parziali;
- d. il fideiussore e il debitore principale.

La domanda di mediazione verrà confermata esclusivamente dopo la verifica da parte dell'Organismo dell'intervenuto pagamento delle spese dovute dalla/e Parte/i Istante/i. L'adesione si intende perfezionata solo a seguito del pagamento delle spese dovute dalla/e Parte/i Convocata/e.

Ove la Parte Istante rinunciasse espressamente alla procedura di mediazione, anche prima dello svolgimento del primo incontro, l'Organismo non procederà ad alcun rimborso delle indennità versate.

La domanda di mediazione si intende come per rinunciata senza diritto alla richiesta di alcun rimborso di quanto già versato qualora non vi sia stato il pagamento della totalità dell'indennità dovuta.

Sono altresì a carico delle parti le spese vive relative a Raccomandate A/R per invio di comunicazioni alle parti ad opera dell'Organismo di Mediazione, come risultanti dalle contabili, ai sensi dell'art. 28, comma 3 DM 150/2023.

Per le materie per cui l'incontro di mediazione risulta essere condizione di procedibilità (c.d. Mediazioni Obbligatorie) e per le mediazioni delegate dal giudice, gli importi sono ridotti di un quinto ai sensi dell'art. 28, co. 8, D.M. 150/2023:

Spese di avvio e indennità di mediazione al primo incontro

Le spese di avvio e le spese di mediazione per il primo incontro sono dovute:

- dalla parte istante al momento del deposito della domanda
- dalla parte invitata al momento del deposito dell'adesione

MATERIE OBBLIGATORIE				
Valore della Lite	Spese di avvio	Indennità di mediazione	Totale spesa per primo incontro	Totale spesa per primo incontro (IVA inclusa)
Fino a € 1.000,00	32,00 €	48,00 €	80,00 €	97,60 €
Da € 1.001,00 a € 50.000,00	60,00 €	96,00 €	156,00 €	190,32 €
Da € 50.001,00 a € indeterminato	88,00 €	136,00 €	224,00 €	273,28 €

Quando il primo incontro si conclude senza la conciliazione e il procedimento non prosegue con incontri successivi al primo, non è dovuta alcuna spesa aggiuntiva.

Per le altre materie, civili e commerciali, aventi ad oggetto diritti disponibili, (c.d. Materie Volontarie):

MATERIE VOLONTARIE				
Valore della Lite	Spese di avvio	Indennità di mediazione	Totale spesa per primo incontro	Totale spesa per primo incontro (IVA inclusa)
Fino a € 1.000,00	40,00 €	60,00 €	100,00 €	122,00 €
Da € 1.001,00 a € 50.000,00	75,00 €	120,00 €	195,00 €	237,90 €
Da € 50.001,00 a € indeterminato	110,00 €	170,00 €	280,00 €	341,60 €

Quando il primo incontro si conclude senza la conciliazione e il procedimento non prosegue con incontri successivi al primo, non è dovuta alcuna spesa aggiuntiva.



Indennità per incontri Successivi al primo

Le ulteriori situazioni che si possono manifestare alla chiusura del primo incontro sono le seguenti:

- **chiusura della mediazione al primo incontro con accordo** – si applica la tariffa ordinaria, maggiorata del 10%;
- **chiusura della mediazione oltre al primo incontro, senza accordo** – si applica la tariffa ordinaria, senza alcuna maggiorazione;
- **chiusura della mediazione oltre al primo incontro, con accordo** – si applica la tariffa ordinaria maggiorata del 25%.

Di conseguenza, **al termine del primo incontro di mediazione le Parti sono tenute, in via solidale, a versare prima dell'eventuale successivo incontro, le ulteriori spese di mediazione di cui alle tabelle che seguono (ex art. 30 del D.M. 150/23)** corrispondenti agli importi inderogabili applicati da ADR Dottori Commercialisti Brescia in conformità ai relativi scaglioni di valore della Tabella A del D.M. 150/23.

OBBLIGATORIE

INDENNITA' DI MEDIAZIONE PER MATERIE OBBLIGATORIE				INDENNITA' AL PRIMO INCONTRO		INDENNITA' INCONTRI SUCCESSIVI AL PRIMO			
scaglioni	Tariffa applicata ADR Dott. Commercialisti Brescia	Tariffa applicata con riduzione di 1/5	Già versato Ex art. 28 co. 5 DM 150/2023	ACCORDO CONCLUSO AL PRIMO INCONTRO - TARIFFA DA VERSARE CONTESTUALMENTE (comprensiva della maggiorazione del 10%): totale ulteriori spese di mediazione da versare ex art. 30 comma 1 DM 150/2023	Con IVA 22%	INCONTRI SUCCESSIVI AL PRIMO SENZA ACCORDO - TARIFFA BASE DA VERSARE AL PRIMO RINVIO: ulteriori spese di mediazione da versare ex art. 30 comma 3 DM 150/2023	Con Iva 22%	ACCORDO CONCLUSO DAL SECONDO INCONTRO IN POI - TARIFFA DA VERSARE A FINE MEDIAZIONE (maggiorazione del 25% sulla tariffa base): totale ulteriori spese di mediazione da versare ex art. 30 comma 2 DM 150/2023	Con IVA 22%
Da 0 a 1,000	94,40 €	75,52 €	48,00 €	30,27 €	36,93 €	27,52 €	33,57 €	6,88 €	8,39 €
da 1,001 a 5,000	188,80 €	151,04 €	96,00 €	60,54 €	73,86 €	55,04 €	67,15 €	13,76 €	16,79 €
da 5,001 a 10,000	342,20 €	273,76 €	96,00 €	195,54 €	238,55 €	177,76 €	216,87 €	44,44 €	54,22 €
da 10,001 a 25,000	519,20 €	415,36 €	96,00 €	351,30 €	428,58 €	319,36 €	389,62 €	79,84 €	97,40 €
da 25,001 a 50,000	849,60 €	679,68 €	96,00 €	642,05 €	783,30 €	583,68 €	712,09 €	145,92 €	178,02 €
da 50,001 a 150,000	1.200,00 €	960,00 €	136,00 €	906,40 €	1.105,81 €	824,00 €	1.005,28 €	206,00 €	251,32 €
da 150,001 a 250,000	1.500,00 €	1.200,00 €	136,00 €	1.170,40 €	1.427,89 €	1.064,00 €	1.298,08 €	266,00 €	324,52 €
da 250,001 a 500,000	2.500,00 €	2.000,00 €	136,00 €	2.050,40 €	2.501,49 €	1.864,00 €	2.274,08 €	466,00 €	568,52 €
da 500,001 a 1,500,000	3.900,00 €	3.120,00 €	136,00 €	3.282,40 €	4.004,53 €	2.984,00 €	3.640,48 €	746,00 €	910,12 €
da 1,500,001 a 2,500,000	4.600,00 €	3.680,00 €	136,00 €	3.898,40 €	4.756,05 €	3.544,00 €	4.323,68 €	886,00 €	1.080,92 €
da 2,500,001 a 5,000,000	6.500,00 €	5.200,00 €	136,00 €	5.570,40 €	6.795,89 €	5.064,00 €	6.178,08 €	1.266,00 €	1.544,52 €
oltre 0,2 %									

Per le controversie con valore indeterminabile si applica lo scaglione con liti da € 50.000 a € 150.000

VOLONTARIE

INDENNITA' DI MEDIAZIONE PER MATERIE VOLONTARIE			INDENNITA' AL PRIMO INCONTRO		INDENNITA' INCONTRI SUCCESSIVI AL PRIMO			
scaglioni	Tariffa applicata ADR Dott. Commercialisti Brescia	Già versato Ex art. 28 co. 5 DM 150/2023	ACCORDO CONCLUSO AL PRIMO INCONTRO - TARIFFA DA VERSARE CONTESTUALMENTE (comprensiva della maggiorazione del 10%): totale ulteriori spese di mediazione da versare ex art. 30 comma 1 DM 150/2023	Con IVA 22%	INCONTRI SUCCESSIVI AL PRIMO SENZA ACCORDO - TARIFFA BASE DA VERSARE AL PRIMO RINVIO: ulteriori spese di mediazione da versare ex art. 30 comma 3 DM 150/2023	Con Iva 22%	ACCORDO CONCLUSO DAL SECONDO INCONTRO IN POI - TARIFFA DA VERSARE A FINE MEDIAZIONE (maggiorazione del 25% sulla tariffa base): totale ulteriori spese di mediazione da versare ex art. 30 comma 2 DM 150/2023	Con IVA 22%
Da 0 a 1,000	94,40 €	60,00 €	37,84 €	46,16 €	34,40 €	41,97 €	8,60 €	10,49 €
da 1,001 a 5,000	188,80 €	120,00 €	75,68 €	92,33 €	68,80 €	83,94 €	17,20 €	20,98 €
da 5,001 a 10,000	342,20 €	120,00 €	244,42 €	298,19 €	222,20 €	271,08 €	55,55 €	67,77 €
da 10,001 a 25,000	519,20 €	120,00 €	439,12 €	535,73 €	399,20 €	487,02 €	99,80 €	121,76 €
da 25,001 a 50,000	849,60 €	120,00 €	802,56 €	979,12 €	729,60 €	890,11 €	182,40 €	222,53 €
da 50,001 a 150,000	1.200,00 €	170,00 €	1.133,00 €	1.382,26 €	1.030,00 €	1.256,60 €	257,50 €	314,15 €
da 150,001 a 250,000	1.500,00 €	170,00 €	1.463,00 €	1.784,86 €	1.330,00 €	1.622,60 €	332,50 €	405,65 €
da 250,001 a 500,000	2.500,00 €	170,00 €	2.563,00 €	3.126,86 €	2.330,00 €	2.842,60 €	582,50 €	710,65 €
da 500,001 a 1,500,000	3.900,00 €	170,00 €	4.103,00 €	5.005,66 €	3.730,00 €	4.550,60 €	932,50 €	1.137,65 €
da 1,500,001 a 2,500,000	4.600,00 €	170,00 €	4.873,00 €	5.945,06 €	4.430,00 €	5.404,60 €	1.107,50 €	1.351,15 €
da 2,500,001 a 5,000,000	6.500,00 €	170,00 €	6.963,00 €	8.494,86 €	6.330,00 €	7.722,60 €	1.582,50 €	1.930,65 €
oltre 0,2 %								

Per le controversie con valore indeterminabile si applica lo scaglione con liti da € 50.000 a € 150.000

Determinazione delle indennità di mediazione con accordo al primo incontro e con incontri successivi dovuti oltre a quanto già versato in sede di deposito istanza (spese avvio e indennità primo incontro)

In particolare, a seconda dell'evolversi della procedura di mediazione si possono configurare le seguenti ipotesi:

1. Se la **mediazione viene chiusa al primo incontro senza alcun accordo**, richiesta solo indennità versate contestualmente al deposito dell'istanza, come da tabelle *"Spese di avvio e indennità di mediazione al primo incontro"*, senza altri oneri aggiuntivi.
2. Se la **mediazione viene chiusa al primo incontro con accordo**, le parti sono tenute al versamento delle ulteriori indennità previste dall'Art. 30 D.M. 150/2023 maggiorate del 10%.
 - a. Esempio: mediazione obbligatoria, fascia da 25-50 mila, tariffa applicata $(679,68 - 96,00) * 1,1 = 642,05 + IVA$
 - b. Esempio: mediazione volontaria, fascia da 250-500 mila, tariffa applicata $(2.500 - 170,00) * 1,1 = 2.563 + IVA$Pertanto, nell'eventualità di mediazione chiusa al primo incontro con accordo è necessario versare le indennità ulteriori come da tabelle *"Indennità per incontri Successivi al primo"*.
3. Qualora la **mediazione, proseguisse oltre al primo incontro** si prospettano ulteriori due fattispecie:
 - a. Chiusura mediazione, oltre al primo incontro, **senza raggiungimento dell'accordo**, viene applicata l'indennità base senza alcuna maggiorazione, **da versarsi dopo il primo incontro e prima degli incontri successivi**.
 - i. Esempio: mediazione obbligatoria, fascia da 25-50 mila, tariffa applicata $(679,68 - 96,00) = 583,68 + IVA$
 - ii. Esempio: mediazione volontaria, fascia da 250-500 mila, tariffa applicata $(2.500 - 170,00) = 2.330 + IVA$
 - b. Chiusura mediazione, oltre al primo incontro, **con raggiungimento dell'accordo**, viene applicata un'ulteriore indennità del 25% sulla base di quanto già versato tra il primo ed il secondo incontro, da versarsi alla conclusione della mediazione.



- i. Esempio: mediazione obbligatoria, fascia da 25-50 mila, tariffa applicata 25% di 583,68 = 145,92 + IVA
- ii. Esempio: mediazione volontaria, fascia da 250-500 mila, tariffa applicata 25% di 2.330 = 582,50 + IVA

In conclusione, le indennità di mediazione devono essere versate nei seguenti momenti:

1. Al deposito dell'istanza: spese di avvio + indennità mediazione primo incontro;
2. Alla conclusione del primo incontro con accordo: versamento delle indennità mediazione per incontri successivi al primo con maggiorazione del 10%;
3. Tra il primo ed il secondo incontro: versamento delle indennità previste per incontri successivi al primo senza alcuna maggiorazione;
4. A conclusione della procedura, solo in caso di accordo: ulteriore maggiorazione del 25% su quanto versato al pt.3;

Determinazione del valore della lite

Secondo quanto disposto dall'art. 29 del D.M. 150/23, il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione in conformità ai criteri di cui agli articoli da 10 a 15 del Codice di procedura civile. Quando tale indicazione non è possibile, la domanda indica le ragioni che ne rendono indeterminabile il valore.

L'atto di adesione che introduce un'ulteriore domanda ne indica il valore. Quando la domanda o l'atto di adesione non contengono le indicazioni sul valore della lite, ovvero le parti non concordano sul suo valore, ovvero sono stati applicati in modo errato i suddetti criteri, il valore della lite è determinato dall'organismo con atto comunicato alle parti.

Il valore della lite può essere nuovamente determinato dall'organismo su indicazione delle parti o su segnalazione del mediatore, quando sopravvengono nuovi elementi di valutazione o nuovi fatti allegati dalle parti nel corso del procedimento. Quando l'accordo definisce questioni



ulteriori rispetto a quelle considerate per la determinazione del valore del procedimento, l'organismo ne determina il valore dandone comunicazione alle parti.

Maggiorazione ex art. 31, co.3 DM 150/2023

Ai sensi dell'art. 31, comma 3, del D.M. 150/2023 in caso di conciliazione in incontri successivi al primo, in aggiunta alla maggiorazione per la conciliazione, le spese di mediazione possono essere maggiorate fino al venti per cento, con obbligo solidale delle parti, in ragione dell'esistenza di almeno uno dei seguenti criteri:

- esperienza e competenza del mediatore designato su concorde indicazione delle parti;
- complessità delle questioni oggetto della procedura, quali l'impegno richiesto al mediatore, valutabile anche, ma non esclusivamente, in base al numero degli incontri.

Agevolazioni fiscali

In base alle normative vigenti, le parti hanno diritto alle seguenti agevolazioni fiscali:

- Il verbale contenente l'accordo di conciliazione è esente dell'imposta di registro entro il limite di valore di € 100.000, altrimenti l'imposta è dovuta solo per la parte eccedente.
- Un credito d'imposta fino a € 600 per le indennità di mediazione e gli onorari dei legali per ciascuna procedura di mediazione fino a concorrenza di € 2.400/all'anno per persona fisica e € 24.000/all'anno per persona giuridica. Il credito d'imposta è ridotto alla metà in caso di mancata conciliazione.



- Un credito d'imposta fino a € 518 commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione dell'accordo di conciliazione.
- Il patrocinio a spese dello Stato alla parte non abbiente per l'assistenza dell'avvocato se è raggiunto l'accordo in mediazione nelle materie oggetto di condizione di procedibilità.
- Il patrocinio a spese dello Stato alla parte non abbiente per le indennità di mediazione, a prescindere dall'esito della mediazione.

Brescia, 02/01/2024